



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

OGGETTO: Certificazione unica (CU2024) per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 15 gennaio 2024, n. 8253, è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2024 (CU 2024) relativa all'anno 2023.

La Certificazione Unica 2024 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica **i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative** (di cui all'art. 13, legge n. 388/2000, **all'imprenditoria giovanile** (art. 27, D.L. n. 98/2011) **o ai nuovi soggetti "minimi forfetari"** (di cui all'art. 1, legge n. 190/2014) **anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.**

A partire dal 2021 è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo per la trasmissione dei dati all'Agenzia Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all'inizio dell'emergenza Covid.

Resta al 31 ottobre 2024 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

ATTENZIONE: È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda anche che, sempre **entro il 16 marzo 2024**, deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti

passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, **la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)** corrisposti nell'anno di imposta precedente.

Per i Clienti ai quali elaboriamo le scritture contabili, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2024 relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi), entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.

Siamo però disponibili:

- a predisporre le certificazioni (per Clienti che non ci hanno affidato le scritture contabili) relative ai lavoratori autonomi. In quest'ultimo caso invitiamo però i Clienti interessati a farci pervenire, entro il prossimo *29 febbraio 2024*:
 - copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell'anno 2023;
 - copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2023 (codici tributo 1040, ecc.).

In caso di consegna parziale o in ritardo dei documenti richiesti, lo Studio non sarà responsabile di eventuali sanzioni.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'STUDIO DEGLI ESPERTI CONTABILI' around the perimeter and 'Studio di Consulenza e Assistenza Fiscale' in the center.